Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Lunedì 18 settembre — Numero 220

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 26; trimestre L. 20
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 69; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1210 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine per l'espletamento dei procedimenti di responsabilità per recuperi, a norma delle leggi 18 luglio 1920, n. 1005, e 29 dicembre 1921, n. 1979, e del R. decreto 4 maggio 1922, n. 638, da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta per le gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate, è fissata al 31 dicembre 1922.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PARATORE — SOLERI — LUCIANI.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1245 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016

Visto il regolamento per i servizi ad economia delle Direzioni dei lavori nei Regi arsenali e cantieri marittimi, approvato coi Regi decreti 29 maggio 1913 e 13 luglio 1911, numeri 292 e 817;

Visto il Regio decreto 8 agosto 1920, n. 1151, che eleva il limite di spesa per lo scarico dei combustibili da piroscafi noleggiati e da navi da guerra;

Visto il Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1353, che eleva sino al 30 giugno 1922, i limiti di spesa previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del suddetto regolamento e i limiti stabiliti dagli articoli 18 e 19 per la vendita con immediata consegna;

Ritenuta la necessità di prorogare per un altro anno la elevazione di detti limiti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La durata in vigore del R. decreto 25 settembre 1921, n. 1353, è prorogata sino al 30 giugno 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1242 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, approvate col R. decreto 12 novembre 1921, n. 1585;

Visto il R. decreto 16 febbraio 1922, n. 204;

Visto l'art. 4 delle norme approvate col decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1888;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel volume II (nomenclatura e classificazione delle cose) delle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose approvate con R. decreto 12 novembre 1921, n. 1585, l'avvertenza n. 10 che figura a pagine 3 resta annullata e sostituita dalla seguente:

« 10. Le damigiane ed i bottiglioni contenenti liquidi devono essere condizionati come appresso:

« I recipienti di vetro devono essere completamente protetti da speciali rivestimenti rigidi od elastici, di metallo o di altra materia, con rinforzi o sostegni di legno o di metallo, con coperchio pure di metallo, e devono essere ben condizionati ed imballati in tali rivestimenti con imbottitura soffice e resistente.

« Limitatamente alle spedizioni in piccole partite, il diametro della circonferenza massima del rivestimento non deve superare quello del fondo di oltre il 25 0[0] e la distanza dal piano di base alla detta circonferenza massima non deve essere superiore allo stesso diametro del fondo.

Se le damigiane ed i bottiglioni non rispondono alle suaccennate condizioni, il trasporto può essere ugualmente eseguito, ma, in caso di avarie, le indennità che fossero dovute a norma delle condizioni pei trasporti (vol. I) sono ridotte del 50 0[0] ».

Art. 2.

Il provvedimento di cui al presente articolo andrà in vigore il 1° marzo 1923, continuando sino al 28 febbraio 1923 ad avere vigore la sospensione di cui al R. decreto 16 febbraio 1922, n. 204.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re in udienza dell'8 settembre 1922, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 400.000 occorrenti al Ministero del tesoro.

SIRE!

Per provvedere al pagamento delle retribuzioni spettanti al personale diurnista delle Delegazioni del tesoro si rende necessario un maggiore stanziamento di L. 400.000.

Il Consiglio dei ministri, riconosciuta l'urgenza del provvedimento, ha deliberato, giusta la facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge di contabilità generale dello Stato, di attingere la somma occorrente al fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923.

Il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza, per lo scopo indicato, il prelevamento di L. 400.000 dal fondo di riserva predetto.

Il numero 1250 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, è stabilito in L. 20.000.000;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923 è autorizzata una 1ª prelevazione nella somma di lire quattrocentomila (L. 400.000) da assegnarsi al capitolo n. 77 « Spese pei servizi del tesoro » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1236. Regio decreto 13 agosto 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile « Federico Malvano » del comune di San Gillio (Torino) viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1237. Regio decreto 10 agosto 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene approvato lo statuto organico, dell'asilo infantile « Arioli-Dolci di Piazzatorre » con le modifiche disposte agli articoli 1, 5, 11, 15 e 21.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduta la dichiarazione resa in data 30 giugno 1922 avanti l'ufficiale di stato civile di Milano dalla signora Ines Mariani di Emilio e di Angela Panigati, nata e residente a Milano, con la quale a medesima ha rinunziato alla cittadinanza italiana allo scopo di riacquistare l'originaria cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Mariani il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 23 agosto 1922 del Consiglio di Stato (sez. 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito alla predetta signora Ines Mariani il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 8 settembre 1922.

Il ministro
TADDEI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il signor Camillo Arnoaldi-Veli, nato a Bologna da Astorre e da Maria Cavagnoli, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Arnoaldi-Veli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 23 agosto 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata, e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Camillo Arnoaldi-Veli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 8 settembre 1922.

Il ministro
TADDEI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il signor Ernesto Alfredo Rovere, nato a Abbiategrasso da Antonio e da Maria Demani, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Rovere il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 23 agosto 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949

DECRETA:

È inibito al predetto sig. Ernesto Alfredo Rovere il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 7 settembre 1922.

Il ministro
TADDEI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, e l'articolo 6 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43;

Di concerto col ministro dell'interno e col ministro delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'art. 14 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, e nell'art. 9 del decreto Presidenziale 1° febbraio 1922 sono estese a favore dei maggiori di 18 anni che, avendo perduto la cittadinanza austriaca ed acquistato di pieno diritto la cittadinanza italiana, optino per la cittadinanza cekoslovacca a norma dell'art. 78 del trattato di pace di S. Germano.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, 15 settembre 1922.

FACTA.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI

Visto il decreto Commissariale 1° luglio 1920 relativo a indennità e compensi speciali per funzioni ispettive e di vigilanza;

Visto il R. decreto 26 dicembre 1921, n. 1857, e 17 marzo 1922, n. 292;

DECRETA:

Art. 1.

Le indennità e i compensi speciali per funzioni ispettive e di vigilanza, la cui spesa, in forza di leggi, decreti e convenzioni, sia a carico di Consorzi, Enti e Ditte commerciali soggette al controllo del Commissariato per gli approvvigionamenti, sono corrisposti, a partire dal 1° luglio 1922, al personale incaricato della vigilanza direttamente dai Consorzi, Enti e Ditte, in seguito ad autorizzazione di cui all'art. 6 del decreto Commissariale 1° luglio 1920.

Art. 2.

La rimanenza disponibile al 30 giugno 1922 sul fondo costituito a norma dell'art. 3 del decreto 1° luglio 1920 sarà restituita alle Ditte interessate.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 28 luglio 1922.

Il commissario liquidatore
Imberti.

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione per i danni marittimi di guerra composta dei signori:

Presidente:
Gr. uff. Gerolamo Biscaro.
Membri ordinari:
Comm. Gennaro Laghezza.
Membri supplenti:
Comm. Francesco Pasciuto.
Commissario del Governo:
Gr. uff. Raffaele De Notaristefani.
Vice segretario:
Cav. uff. Stefano Lambusier,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente la richiesta del Commissario del Governo in data 8 ottobre 1921 con la quale si chiede che questa Commissione voglia procedere al giudizio per la legittimazione della confisca del motoscafo germanico denominato *Lindwurm*;

Udita la relazione del commissario delegato comm. Gennaro Laghezza;

Udito il commissario del Governo il quale ha concluso per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che il motoscafo *Lindwurm* fu posto sotto sequestro a Portofino il 12 settembre 1916 per essersi ivi trovato all'inizio delle ostilità con la Germania;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del Commissario del Governo, non ostante le eseguite pubblicazioni;

Poichè, in applicazione dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1011, tutte le navi di bandiera nemica sequestrate all'inizio delle ostilità furono confiscate con provvedimento Ministeriale del 2 aprile 1919;

Considerato che il fondo costituito a termini del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957, è risultato insufficiente a indennizzare i danneggiati dal nemico con atti di ostilità contrari ai principi del diritto di guerra generalmente ammessi e riconosciuti e pertanto è legittima la confisca;

Poichè nessuno ha reclamato la nave o ne ha contestata la nazionalità;

Visto l'art. 3 del detto decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 e 13 del regolamento interno per la Commissione delle prede in data 26 giugno 1915;

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara legittima la confisca del motoscafo *Lindwurm* di bandiera germanica sequestrato a Portofino il 12 settembre 1916, col materiale ed oggetti di dotazione indicati nell'inventario annesso al verbale di sequestro.

Così deciso nell'udienza del giorno 6 febbraio 1922, nella sede della Commissione per i danni marittimi di guerra (Palazzo di giustizia).

Firmati: *Biscaro — Laghezza — Pasciuto — Lambusier.*

Depositata in segreteria per gli effetti della pubblicazione oggi 10 luglio 1922.

Il segretario: *Lambusier.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO
delle poste e dei telegrafi

AVVISI.

Il giorno 11 settembre 1922, in S. Vito Leguzzano, provincia di Vicenza, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

Il giorno 11 settembre 1922, in Guasto e in Indiprete, provincia di Campobasso, sono state attivate al servizio pubblico con orario limitato di giorno, due ricevitorie fonotelegrafiche collegate alla ricevitoria telegrafica di Castelpetroso.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nei comuni di Ronco all'Adige, Zevio, San Massimo all'Adige e Castel D'Azzano, in provincia di Verona, e nel comune di San Germano dei Berici, in provincia di Vicenza, è stato, con decreto del 15 settembre 1922, esteso ai detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 0[0	41529	Strinati Delfa, nubile, domic. a Bologna. Vincolata . . . . »	200 —
3,50 0[0	670898	Parrocchia della Natività di Maria in Mompeo (Perugia) . . »	42 —
»	528230 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Alcaini Giuseppe, Cleufe, Lello ed Emilio di Girolamo, minori, sotto la patria potestà del padre nascituri da questo, domic. a Bergamo . . . . » Per l'usufrutto: Alcaini Gerolamo o Girolamo fu Giuseppe	609 —
3,50 0/0 (1902)	2952 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Albasini Enrichetta fu Francesco, nubile, domic. in Milano . . . . » Per l'usufrutto: Anfussi Giuseppina fu Achille, moglie di Bucelloni Luigi fu Angelo	143 50
P. N. 4,50 0[0	9191	Marani Giuseppe di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. ad Antronapiana (Novara) . . . . . . »	9 —
3,50 (1902)	32927	Congregazione di carità di Fano Adriano (Teramo) . . . . . »	115 50
Cons. 5 0[0	208368	Lo Presti-Filetti Carmela di Giuseppe, moglie di Rocca Grasso Mariano fu Sebastiano, dom. in Acireale (Catania). (vincolata) . . . . »	600 —
»	193871	Beneficio coadiutorale del SS. Crocifisso in Mandello Vitta (Novara) . . . . »	1405 —
»	233164	Ferrero Emilia fu Felice, ved. di Cortona Giovanni, dom. in Torino . . . . »	750 —
3,50 0[0	11355	Galati Giuseppe fu Gabriele, dom. a Messina . . . . »	350 —
»	789658	Landucci Adelfo fu Alessandro, dom. in Roma	140 —
3,50 0[0 (1902)	39179	Intestata come la precedente . . . . »	28 —
Cons. 5 0[0	192194	Intestata come la precedente . . . . »	400 —
»	198118	De Rossi Maria fu Gioacchino, moglie di Landucci Adelfo, dom. a Roma . . . . »	100 —
3,50 0[0	780048	Gasser Albina di Alessandro, nubile, dom. a Napoli . . . . »	822 50
»	779973 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Pani Maruccia fu Alessandro, moglie di Pinaroli Guido, dom. in Torino . . . . » Per l'usufrutto: Prosperi Romilda fu Enrico, nubile, dom. in Lucca	500 50
Cons. 5 0[0 Vecchio	1022969 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Calvello Concettina di Ernesto, dom. a Napoli . . . . » Per l'usufrutto: Congiuntamente ai coniugi Calvello Ernesto fu Francesco-Saverio ed Antuzzi Rosa fu Nicola, dom. a Napoli.	600 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0 ex 3.75 0[0	531791	Citanna Maria-Amalia fu Giuseppe ved. di De Riso Bernardo, dom. in Catanzaro - Vincolata	L.	140 —
3.50 0[0	765973	Viale Giacomo di Giacomo, dom. ad Airole (Porto Maurizio).	»	24 50
»	765974	Intestata come la precedente	»	52 50
»	765975	Intestata come la precedente	»	3 50
»	720561	Trucchi Luigi ed Apollonia di Andrea, sotto la patria potestà del padre, dom. ad Airole (Porto Maurizio)	»	17 50
Cons. 5 0[0	97859	Intestata come la precedente	»	55 —
»	104002	Intestata come la precedente	»	90 —
»	43448	Guglielmi Giovanna fu Stefano ved. di Gastaud Giuseppe, dom. ad Airole (Porto Maurizio)	»	35 —
»	43449	Guglielmi Celestino fu Stefano, dom. in Airole (Porto Maurizio)	»	25 —
»	43450	Molinari Maria fu Lorenzo, moglie di Guglielmo Celestino, dom. in Airole (Porto Maurizio)	»	25 —
3,50 0[0	553071	Lucco Cesare fu Giuseppe, dom. a Torino	»	238 —
»	323831 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Tarsia Giulia e Vincenzo di Filippo, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli . . Per l'usufrutto: De Gennaro Carmela fu Raffaele.	»	40 —
»	479703	Brindesi Enrico Carmine di Domenico, dom. a Torino, Vincolata	»	17 50
»	233895	Piovano Catterina fu Domenico, moglie di Piovano Giorgio, dom. a Chieri (Torino)	»	35 —
»	332989	Brindesi Domenico fu Domenico, dom. a Torino, Vincolata	»	17 50
»	7192	Chiesa arcipretale di S. Sebastiano di Renazzo.	»	10 50
»	11830	Amministrazione parrocchiale di Renazzo in Cento (Ferrara).	»	77 —
»	81575	Chiesa di S. Sebastiano in Renazzo, frazione di Cento (Ferrara)	»	28 —
»	167234	Amministrazione parrocchiale di S. Sebastiano di Renazzo di Cento (Ferrara).	»	17 50
»	174054	Opera parrocchiale di S. Sebastiano di Renazzo in Cento (Ferrara)	»	14 —
»	697955	Amministrazione parrocchiale di S. Sebastiano di Renazzo, frazione del comune di Cento (Ferrara)	»	17 50
»	707696 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Marchelli Maria fu Amilcare . . . . Per la proprietà. Dammicini Maria-Caterina o Caterina, Maria, Francesco e Margherita fu Donato, minori, sotto la patria potestà della madre Marchetti Maria, moglie in seconde nozze di Le Greffe Nicola Vito, dom. in S. Arcangelo (Potenza) in parti uguali.	» »	42 —

Roma, 31 agosto 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

BANCO DI SICILIA

Situazione sommaria al 20 agosto 1922.

Cassa		200.604.000
Portafoglio s/piazze italiane		253.431.000
Anticipazioni ordinarie		130.458.000
Fondi sull'estero	Portafoglio	13.501.000
	Conti correnti	15.189.000
Circolazione	p/c/ del commercio	221.536.000
	p/c/ dello Stato	420.676.000
Debiti a vista		147.009.000
Depositi in c/c fruttifero		101.643.000
Depositi della Cassa di risparmio del Banco		383.800.000
Rapporto della riserva metallica alla circolazione		30,28 0[0

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

È stato dichiarato che il buono del tesoro 5 0[0 triennale, 10ª emissione, n. 108 di L. 14,500 è stato erroneamente intestato a Manfredi Elisa fu Demetrio, minore sotto la tutela di Manfredi Pietro Mario fu Demetrio, mentre doveva intestarsi a Manfredi Giuseppina, Elisabetta, Elsa fu Demetrio ecc.

Ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla rettifica della intestazione.

Roma, 13 settembre 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 9).

2ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0 »	778907 778908	490 — 525 —	*De Novella* Nicola fu Diego, domiciliato a Sassano (Salerno)	*Di Novella* Nicola ecc., come contro
»	357251	24 50	Rebora *Angelo* fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Ghiara Maddalena fu Giovanni Battista, vedova Rebora, domiciliata in Gavi (Alessandria)	Rebora *Giuseppe-Angelo* ecc., come contro
Consolidato 5 0[0	45023	460 —	Fenocchio *Aldo* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Finardi Erminia fu Benvenuto, vedova Fenocchio, domiciliato in Cremona	Fenocchio *Silverio-Aldo* ecc., come contro
» »	101493 101496	595 — 435 —	Piano Leopolda fu Federico, moglie di Tomaselli Eugenio, domiciliato in Roma	Intestata come contro
» »	101491 101497	595 — 435 —	Piano Maria fu Federico, nubile, ecc., come la precedente	Intestata come contro
» »	101492 101495	1185 — 870 —	Del Carretto di Moncrivello Cesare fu Carlo, domiciliato a Torino.	Intestata come contro
			Tutte con usufrutto vitalizio a Prato Virginia fu *Antonio*, vedova di Ricca Paolo, domiciliata a Torino	Tutte con usufrutto vitalizio a Prato Virginia fu Giovanni ecc., come contro
3,50 0[0 Mista	3558	35 —	*Tomellini* Francesca di Angelo, nubile, domiciliata a Ponzano, frazione di Santo Stefano di Magra (Genova)	*Tromellini* Francesca di Angelo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliata come contro
3,50 0[0	230291	24 50	Mazzucchelli *Udilia* di Vincenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Morazzone (Como)	Mazzucchelli *Angela* di Vincenzo, ecc., come contro
Consolidato 5 0[0	142308	1050 —	*Panico-Fiocca* Maria-Grazia fu Pasquale, minore, sotto la tutela legale della madre Panico Clorinda fu Francesco, domiciliata a Napoli	*Fiocca* Maria-Grazia fu Pasquale, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 settembre 1922.

Il direttore generale: **GARBAZZI.**

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 14 settembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	180 09	Dinari	—
Londra	105 45	Corone iugoslave	—
Svizzera	446 03	Belgio	170 65
Spagna	366 —	Olanda	—
Berlino	1 54	Pesos oro	—
Vienna	0 035	Pesos carta	—
Praga	70 25	New York	23 88

Oro 460 77

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	72 65	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo		—
5 % netto	82 08	—

Corso medio dei cambi
del giorno 15 settembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	180 26	Dinari	—
Londra	105 08	Corone jugoslave	—
Svizzera	444 87	Belgio	170 25
Spagna	363 —	Olanda	9 25
Berlino	1 61	Pesos oro	—
Vienna	0 035	Pesos carta	—
Praga	78 90	New York	23 79

Oro 459 03

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	72 65	—
3.50 % netto (1902)		—
3 % lordo		—
5 %	81 97	—

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1910, n. 1580;
Visto il R. decreto 20 novembre 1919, n. 2834;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845;

Decreta:

È aperto il concorso, per esami e per titoli, al posto di assistente straordinario presso la R. stazione chimico agraria sperimentale di Roma, con lo stipendio di L. 5000, oltre le indennità caro-viveri.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura, divisione IV), non più tardi del 30 novembre 1922. Esse dovranno contenere l'indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato medico di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

h) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare), dimostranti la cultura scientifica del candidato e la sua preparazione a coprire il posto messo a concorso;

i) laurea in chimica.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b) c) d) e) f) g)* gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Il limite di età è elevato, per gli ex combattenti, dal 35° al 40° anno.

Al pari la domanda, i documenti che la corredano, debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica e giudiziaria.

I documenti di cui alle lettere *b) c) d) e) f)* debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Il vincitore del concorso sarà assunto in servizio con decreto Ministeriale, con la qualifica di straordinario, con la quale rimarrà un biennio; trascorso tale periodo, in seguito ad ispezione Ministeriale e udita la Giunta per l'istruzione agraria, sarà assunto definitivamente in servizio, con decreto Reale, oppure dispensato.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione, ed il primo dei quattro aumenti quinquennali di cui sopra decorre dalla nomina definitiva.

I concorrenti riceveranno avviso in tempo debito, del giorno e dell'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma, presso il Ministero di agricoltura, presumibilmente entro la prima quindicina del mese di dicembre 1922.

A parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazione al valore militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

All'assistente di nuova nomina, saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Roma, 25 agosto 1922.

Il ministro
PERTINI.

Direttore: DARIO PEROZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.